

19890-22



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

in caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

RENATO GIUSEPPE BRICCHETTI - Presidente-  
DOMENICO FIORDALISI  
MONICA BONI  
GIORGIO POSCIA - Relatore -  
GAETANO DI GIURO

Sent. n. sez. 566/2022  
UP - 20/04/2022  
R.G. N. 42912/2021

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da (omissis) nato a (omissis)  
avverso la sentenza del 29/04/2021 della Corte di appello di Firenze;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;  
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;  
sentite le conclusioni dell'avv. (omissis), in sostituzione dell'avv.  
GIOVANNI VALORI, rappresentante della parte civile (omissis), che ha  
chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;  
sentite le conclusioni dell'avv. (omissis), in sostituzione dell'avv.  
(omissis), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 aprile 2021 della Corte di appello di Firenze, per quanto di interesse ed in parziale riforma della sentenza in data 27 marzo 2019 del Tribunale della stessa città, ha rideterminato la pena nei confronti di (omissis) (omissis) in mesi due di arresto e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore della parte civile (omissis) .

1.1. La Corte territoriale ha confermato la condanna del (omissis) per il reato di molestie (art. 660 cod. pen.) ai danni di (omissis) , da lui ritenuto il nuovo amante di (omissis) \_con cui l'imputato in passato aveva intrattenuto una relazione conclusasi per volontà della donna; tali fatti si erano verificati in (omissis) dall'agosto 2016 sino al 7 agosto 2017, data in cui era stata eseguita nei confronti dell'imputato la misura cautelare prevista dall'art. 282-ter cod. proc. pen.

1.2. In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto provate le telefonate di molestie, oggetto della imputazione, effettuate dal (omissis) al (omissis) non in forza dei tabulati telefonici, ma piuttosto sulla base di quanto riferito nel corso del giudizio dai testimoni e dallo stesso imputato che, nel proprio appello, le aveva ampiamente presupposte.

Di riflesso, è stata ritenuta priva di ricadute concrete nel presente giudizio la pronuncia 2 marzo 2021 della Corte di Giustizia della Unione Europea (CGUE) nella causa C.-746/2018 che ha affermato l'inutilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti dalla polizia giudiziaria a seguito di autorizzazione del solo pubblico ministero.

1.3. Infine, la Corte di appello non ha accolto la richiesta subordinata di ammissione all'oblazione (art. 162- bis cod. pen.) poiché non formulata entro il termine di decadenza e ha escluso la possibilità di rimessione nei termini in quanto il primo giudice si era limitato a dare al fatto una diversa qualificazione giuridica (derubricando il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. nella contravvenzione prevista dall'art. 660 cod. pen.); non aveva, in altre parole, illegittimamente modificato l'imputazione, contestando un fatto diverso.

In ogni caso, secondo i giudici di appello, l'istanza di oblazione non poteva essere accolta perché le condotte del (omissis) non erano cessate spontaneamente, ma solo a seguito della esecuzione della misura cautelare prevista dall' art. 282-ter cod. proc. pen.; quanto richiesto dall'imputato si poneva, pertanto, in contrasto con la finalità premiale dell'istituto. Era, inoltre, ostativa all'oblazione anche la gravità del fatto, oggetto della imputazione, per come contestualizzato nell'ambito del processo.

2. Avverso tale sentenza (omissis) , per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con particolare riferimento alle disposizioni della Direttiva 2002/58/CE, avendo la Corte di appello ritenuto utilizzabili i dati dei tabulati relativi all'utenza telefonica in uso all'imputato.

In particolare, il ricorrente richiama, a sostegno della riportata censura, la citata sentenza della CGUE e ne desume che i tabulati telefonici, mancando l'autorizzazione all'acquisizione da parte del giudice precedente, non potevano essere utilizzati.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la decisione della Corte di appello, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per omessa motivazione sulla valutazione della prova delle telefonate effettuate dall'imputato e dirette a (omissis) , essendosi limitata a sostenere in modo apodittico che la prova delle telefonate si ricava - a prescindere dal profilo della utilizzabilità dei tabulati - da quanto riferito dai vari dichiaranti e dallo stesso imputato in sede di esame.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 141, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen. e dell'art.162-bis cod. pen. per non avere la Corte di appello accolto né la domanda di oblazione né la richiesta di rimessione in termini per proporre una nuova domanda a seguito della riqualificazione giuridica del fatto da parte del primo giudice.

3. (omissis) , costituitosi parte civile, ha depositato memoria difensiva e ha concluso nei termini sopra riportati.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Con riferimento al primo motivo si rileva che la censura è priva di pregio, considerato che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione del primo giudice non è stata confermata sulla base dei tabulati, ma piuttosto in forza di quanto riferito dai dichiaranti e dal contenuto del gravame del (omissis) nel quale le telefonate dirette al (omissis) sono state ampiamente presupposte (pag.14 sentenza di appello).

2.1. In ogni caso i predetti tabulati telefonici, al contrario di quanto sostenuto con l'impugnazione, sono utilizzabili; infatti, in tema di acquisizione dei tabulati di comunicazioni telefoniche o telematiche, richiesta dal pubblico ministero prima della modifica dell'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 conseguente al d.l. 30 settembre 2021, n. 132, conv., con mod., dalla l. 23 novembre 2021, n. 178, la gravità dell'ingerenza sulla vita privata conseguente all'accesso ai dati di traffico va esclusa - alla stregua di quanto affermato dalla sentenza CGUE del 2 marzo 2021, H.K., nella causa C-746/18 - ove l'acquisizione sia finalizzata al solo scopo di identificare l'utente interessato e, in ogni caso, è consentita nei procedimenti penali pendenti al 30 settembre 2021 in base alla disciplina transitoria introdotta, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 132 del 2021 cit., per l'accertamento di reati di particolare gravità (compreso quello di molestie), come individuati secondo i nuovi criteri edittali, con utilizzabilità a carico dell'imputato solo unitamente agli altri elementi di prova (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 6618 del 3 dicembre 2021, Rv. 282287).

3. Con riferimento al secondo motivo va evidenziato che il ricorrente non contesta in modo specifico il richiamo operato dalla Corte territoriale - per ritenere provate le telefonate al (omissis) - all'appello nel quale le suddette telefonate sono ampiamente ammesse. La censura è quindi inammissibile avendo omesso il (omissis) di confrontarsi in modo specifico con il ragionamento svolto nella sentenza impugnata sul punto.

4. Infine risulta infondato anche il terzo motivo del ricorso.

In materia di oblazione, nel caso in cui sia contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a

l'applicazione del beneficio (vedi, Cass. Sez. U, Sentenza n. 32351 del 26/ 6/2014 Rv. 259925).

Nel caso in esame la richiesta non è stata presentata nei termini previsti e considerato che non vi è stato un mutamento del fatto storico, ma unicamente una diversa qualificazione giuridica dello stesso da parte del Tribunale di Firenze, l'istanza di restituzione in termini non poteva essere accolta.

Si aggiunga che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 192 del 2020, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141, comma 4-*bis*, disp. att. cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevede che l'imputato è rimesso in termini per proporre domanda di oblazione qualora nel corso del dibattimento, su iniziativa del giudice e in mancanza di una modifica formale dell'imputazione da parte del pubblico ministero, emerga la prospettiva concreta di una definizione giuridica del fatto diversa da quella contestata nell'originaria imputazione e per la quale l'oblazione non era ammissibile».


5. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nella misura indicata nel dispositivo.

Infine si dispone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 in considerazione dell'oggetto dell'imputazione.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente procedimento dalla parte civile (omissis), che si liquidano in complessivi euro 3.015,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 20 aprile 2022

Il Consigliere estensore  
Giorgio Poccia



Il Presidente  
Renato Giuseppe Bricchetti

